

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 19-3099

**Modifica della d.g.r. 152-3672 del 02/08/2006 - Sistema delle Commissioni tecniche regionali afferenti alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento professionale.**

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Premesso:

che il Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento Professionale, per poter efficacemente assolvere alle richieste di elaborazione e manutenzione del repertorio regionale dei profili professionali, delle qualifiche e delle professioni, anche regolamentate, si avvale da anni di commissioni tecniche composte da responsabili, esperti, coordinatori e formatori delle Agenzie formative di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 63/95;

che con D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 e s.m.i., si è definita alla luce della normativa nazionale, regionale e comunitaria, il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, approvando tra gli altri l'allegato b), contenente il regolamento delle commissioni tecniche afferenti al Settore Standard Formativi della Direzione Formazione professionale e Lavoro;

visto:

l'art. 4 della predetta deliberazione – “Concertazione istituzionale, sociale ed operatività”, nel quale la Giunta Regionale individua come risorsa già esistente nella propria struttura le Commissioni Tecniche afferenti al settore standard formativi, affiancando ad esse sia risorse tecnico-operative, previste nei contratti di assistenza tecnica, sia esperti del lavoro, funzionari di altre direzioni regionali e provinciali e della scuola;

l'art. 21, comma 2, della medesima deliberazione, che autorizza il Dirigente del Settore Standard Formativi a variare con propri atti, previo accordo con le Province, la maggior parte dei suoi allegati, escluso l'art. 11 dell'allegato B), relativo ai costi e rimborsi delle commissioni tecniche, le cui modifiche rimangono di competenza della Giunta Regionale;

visto in particolare su quest'ultimo aspetto l'art. 6 del d.l. 78/2010 convertito nella l. 122/2010 nel quale, al fine di ridurre e contenere il costo degli apparati amministrativi operanti presso le pubbliche amministrazioni, si definisce che la partecipazione ad organismi collegiali è onorifica e comunque, a carico delle finanze pubbliche essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;

acquisito il parere del Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione della Direzione regionale Affari Istituzionali e Avvocatura in data 29 giugno 2011, inerente l'applicabilità del suddetto decreto alla normativa regionale sulle commissioni di cui all'allegato b) della d.g.r. n. 152-3672 del 02/08/2006;

ritenuto pertanto indispensabile intervenire sulla normativa delle predette commissioni al fine di assicurare il rispetto della normativa citata;

considerato:

che nel corso del tempo tali commissioni hanno supportato, con le loro istruttorie, la Direzione Istruzione Formazione professionale e Lavoro nella standardizzazione dei profili formativi, nella predisposizione delle prove finali standard, nel monitoraggio delle prove non standard predisposte dalle agenzie formative, nella progettazione e realizzazione di tutti quei materiali e strumenti che sono stati di buon ausilio per le attività di ricerca e di governance del sistema formazione;

che la recente evoluzione normativa in materia di standard formativi ha subito una forte accelerazione, rendendo necessario un adeguamento del Repertorio dei profili e degli obiettivi professionali e formativi regionali sia in relazione ai percorsi triennali e quadriennali del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di cui al capo III del D. lgs 226/2005, sia in relazione alla formazione per competenze, in una logica di pertinenza all'attuale orientamento nazionale, che individua come fonte di riferimento per gli standard professionali i CCNL;

preso atto:

dell'avvio, da parte degli istituti professionali del Piemonte, dei percorsi d'Istruzione e Formazione professionale di durata triennale di cui al capo III del D. lgs. n. 226/2005, come previsto nell'accordo Regione Piemonte ed U.S.R per il Piemonte, approvato con D.G.R. n. 12-1521 del 18/02/2011, in regime di sussidiarietà integrativa;

che le innovazioni in materia di mappatura delle professioni ai fini della descrizione delle competenze e dei processi di lavoro, anche ai fini del riconoscimento degli apprendimenti da lavoro (non formale), dovranno necessariamente tenere in conto il ruolo di esperti, espressione delle categorie professionali piemontesi;

considerato che per far fronte ai veloci mutamenti di scenario sopra descritto e imposti anche dall'attuale condizione di crisi dell'occupazione, nella continua ricerca di strumenti idonei ad interpretare il cambiamento, si rende necessario confermare la perdurante utilità delle commissioni tecniche, pur innovandone i principi di composizione e funzionamento alla luce delle nuove esigenze emerse;

ritenuto pertanto necessario abrogare l'allegato b) alla D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 sostituendo la disciplina degli organismi in questione con la formulazione descritta nell'allegato a) alla presente deliberazione, sia al fine di adeguare le regole di rimborso alla nuova normativa sui costi degli organismi collegiali, sia al fine di introdurre gli elementi di novità nella composizione e nel funzionamento resi necessari dai mutamenti di contesto descritti e dagli spunti di miglioramento che l'esperienza di funzionamento di questi organismi suggerisce;

sentite le province;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di abrogare l'allegato b) alla D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 e s.m.i., contenente il regolamento delle commissioni tecniche afferenti al settore Standard Formativi;

- di approvare la nuova regolamentazione delle commissioni afferenti il Settore Standard con il testo di cui all'allegato a) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
- di disporre che le commissioni costituite secondo la previgente normativa decadono e di dare mandato al Settore Standard Formativi di costituire nuovi organismi secondo i principi di costituzione e funzionamento di cui all'allegato a);
- di stabilire che i costi di funzionamento di tali nuovi organismi si limitano al gettone individuale di presenza, laddove previsto, pari a euro 30,00 giornalieri e che agli stessi si fa fronte con gli stanziamenti già individuati per le previgenti commissioni con copertura nei limiti delle risorse di cui all'UPB15001 del bilancio 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Allegato**

## **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NUOVE COMMISSIONI AFFERENTI IL SETTORE STANDARD FORMATIVI**

### **1. PREMESSA**

Al fine di sostenere le politiche di sviluppo della formazione professionale regionale, è essenziale creare le condizioni per una più fattiva partecipazione nei lavori tecnici di definizione degli standard, dei diversi attori interessati, individuando le modalità e gli strumenti più idonei a recepire le loro istanze e a rendere più efficace l'azione di governo dell'offerta formativa rispetto agli obiettivi perseguiti.

Scopo del presente atto è definire, in coerenza con le richieste provenienti dal mercato del lavoro e in un'ottica di razionalizzazione, procedure e modalità operative di consultazione dei soggetti interessati, al fine di pervenire alla individuazione e/o messa a punto degli standard professionali e formativi e delle relative competenze, degli standard di valutazione degli esiti attesi dalla formazione con particolare riferimento alla costruzione delle prove complessive di valutazione (PCV).

L'obiettivo di fondo del presente documento è di rafforzare l'istruttoria in particolare degli standard formativi e di valutazione al fine di arrivare a repertori di competenze descritte e certificate con linguaggi condivisi dai sistemi di formazione, istruzione e lavoro.

Lo strumento attraverso il quale si intende perseguire tale obiettivo è la riforma delle commissioni afferenti gli standard che negli anni hanno operato presso la Regione Piemonte.

Con il presente atto si procede alla individuazione degli organismi collegiali ritenuti utili all'istruttoria tecnica dei predetti standard.

Vengono individuati come utili agli obiettivi descritti i seguenti organismi collegiali:

- a) un organismo rappresentativo delle istituzioni e dei soggetti interessati con funzioni di consultazione ai fini delle attività di indirizzo tecnico, evoluzione, implementazione del sistema degli standard. Tale organismo è denominato "Commissione standard";
- b) tavoli tematici, aventi la natura eventualmente anche di gruppi di lavoro interdirezionali con compiti di analisi, approfondimenti, linee guida e raccordi tra gli interventi promossi rispetto a singoli temi;
- c) gruppi di lavoro con compiti di istruttoria degli standard e delle prove. Tali gruppi di lavoro sono denominati "commissioni tecniche" e sono articolabili per comparto produttivo o per area professionale o per altro criterio ritenuto funzionale alle esigenze del lavoro assegnato.

Tutti gli organismi sopra citati hanno natura esclusivamente tecnica e curano attività istruttorie funzionali al sistema degli standard.

Il Settore Standard Formativi elabora annualmente un piano di lavoro, sentita la Commissione Standard, dove vengono definiti quali e quanti tavoli e gruppi verranno attivati, la composizione, i tempi e risultati attesi di lavoro.

Sulla base di tale piano di lavoro gli enti interessati possono proporre la partecipazione del proprio personale o di propri rappresentanti.

Le attività svolte dai gruppi devono essere validate dal Settore Standard Formativi e sono di proprietà della Regione Piemonte.

## **2. COMMISSIONE STANDARD**

La commissione standard ha un ruolo di consultazione del Settore Standard Formativi rispetto alle attività di indirizzo tecnico in materia di standard professionali, formativi e di valutazione degli esiti di apprendimento della Regione Piemonte, nonché della relazione tra gli stessi.

Composizione della commissione standard:

- a) Dirigente del settore standard formativi, qualità, orientamento professionale che la presiede e funzionari del Settore da esso incaricati;
- b) Dirigenti dei settori Attività formative e Osservatorio del mercato del lavoro della Direzione Istruzione, formazione e Lavoro o funzionari da essi delegati;
- c) due rappresentanti delle province piemontesi;
- d) sei referenti delle parti sociali: tre di parte datoriale e tre di parte sindacale;
- f) sei referenti del sistema della formazione professionale e dell'istruzione: cinque per le agenzie formative e uno designato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'istruzione professionale e tecnica.

La commissione esprime pareri tecnici, suggerimenti e proposte in merito a:

- a) evoluzione e aggiornamento dei repertori regionali di figure, obiettivi professionali e formativi e competenze professionali.  
Per evoluzione e aggiornamento si intende il passaggio a modalità descrittive degli standard diverse, le revisioni periodiche del repertorio finalizzate a valutarne l'attualità e la completezza, il recepimento nel sistema piemontese dei criteri di referenziazione ai livelli eqf europei, ed ogni altra azione di sistema utile a garantire alla Regione repertori di standard formativi, professionali e di certificazione aggiornati, raccordati con le normative nazionali ed europee, condivisi nel linguaggio e nelle ricadute tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
- b) piano di lavoro annuale delle commissioni tecniche e dei tavoli tematici e valutazione degli esiti dei lavori;
- c) composizione delle commissioni di cui all'art. 4;
- d) collegamento degli standard piemontesi al sistema informativo lavoro e alle analisi dei fabbisogni curate dalla direzione e dalle province piemontesi;
- e) promozione dell'innovazione didattica.

La partecipazione ai lavori della commissione standard non comporta il riconoscimento di gettone di presenza

## **3. TAVOLI TEMATICI**

Il Settore standard formativi potrà attivare tavoli tematici che avranno il compito di trattare argomenti specifici quali, a titolo esemplificativo, le pari opportunità, l'orientamento, le esigenze di formazione legate ai fenomeni di immigrazione.

L'attivazione dei tavoli può derivare da accordi con altre direzioni regionali, da proposte della commissione standard o da esigenze specifiche rilevate dal Settore.

La composizione dei tavoli viene definita in relazione agli obiettivi di lavoro che gli stessi devono perseguire.

Tali tavoli potranno elaborare linee guida, materiali di approfondimento, sviluppare analisi di dati, promuovere il raccordo tra interventi di formazione e attività e politiche promosse da altre istituzioni.

Dal lavoro dei tavoli tematici potranno eventualmente derivare attività di elaborazione a carico delle commissioni tecniche.

I tavoli sono convocati e presieduti dal Dirigente del Settore Standard Formativi o da un funzionario da esso incaricato.

La partecipazione ai lavori dei tavoli di cui al presente articolo non comporta il riconoscimento di gettone di presenza

#### **4. NUOVE COMMISSIONI TECNICHE**

Le nuove commissioni tecniche sono gruppi di lavoro composti secondo criteri di professionalità, competenza specifica e rotazione dei soggetti incaricati, al fine di assicurare un'adeguata partecipazione ai lavori delle istituzioni e dei soggetti interessati.

Il numero dei componenti dovrà essere circoscritto di norma a non più di tre/quattro persone per assicurare una buona efficacia dei lavori.

I componenti di tali gruppi di lavoro sono individuati tra:

- a) docenti/formatori esperti disciplinari e/o di area professionale o comparto produttivo
- b) esperti di specifici processi di lavoro

Essi potranno essere proposti come componenti di commissione da:

- agenzie formative accreditate
- istituti scolastici professionali e tecnici
- associazioni datoriali e sindacali

La proposta di partecipazione potrà essere avanzata esclusivamente dagli enti e non dai singoli dipendenti o appartenenti.

Il dirigente del Settore standard definisce annualmente la composizione delle commissioni in relazione al piano di lavoro da avviare, sentita la commissione standard.

L'individuazione dei componenti tra le candidature pervenute si attiene ai seguenti criteri:

- a. curriculum del candidato
- b. quantità e tipologia di attività e interventi curati dall'ente che lo propone

Ogni commissione è curata da un referente regionale che ne segue i lavori e ne assicura il buon andamento.

Ai lavori delle commissioni potranno inoltre partecipare referenti dei settori Direzione IFPL e delle altre Direzioni regionali, nonché funzionari di provinciali e comunali in relazione alle tematiche trattate.

I compiti delle commissioni sono esclusivamente istruttori, sulla base delle indicazioni ricevute dal Settore standard formativi i gruppi provvederanno ad formulare:

- c. le revisioni del repertorio necessarie a nuovi format descrittivi
- d. gli obiettivi di apprendimento in relazione alle singole figure professionali
- e. gli obiettivi trasversali a più figure utili al sistema
- f. l'articolazione di percorsi formativi standard
- g. le prove complessive di valutazione
- h. ogni altro approfondimento utile alla manutenzione e implementazione dei repertori di standard di figure, di standard di percorsi e di prove della Regione Piemonte

#### **4. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

I lavori delle commissioni e dei tavoli tematici di cui al presente atto sono supportati da un' assistenza tecnica dedicata.

L'assistenza tecnica su indicazione del Settore Standard Formativi cura le convocazioni delle commissioni, ne verbalizza gli esiti, ne prepara i lavori e, laddove necessario ne cura elaborazioni successive, anche in funzione di report periodici sul loro andamento.

#### **5. COMPENSI**

In coerenza con le attuali normative in materia di organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, la partecipazione alle commissioni di cui all'articolo 4 del presente atto comporta la corresponsione del solo gettone di presenza pari a euro 30,00 giornaliero.

Non sono riconosciute spese di viaggio o rimborsi di costi di personale.

La corresponsione dei gettoni avviene al termine dei lavori e su richiesta degli enti che hanno designato i componenti.

Il gettone non è corrisposto per i funzionari regionali, provinciali comunali o di altre pubbliche amministrazioni la cui presenza nelle commissioni e tavoli tematici è funzionale alle attività di servizio da essi svolti.

La Regione provvede alla loro liquidazione esclusivamente sulla base dei verbali dei lavori da cui si evince la presenza dei componenti.